

# Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (Legge sulla prevenzione, LPrev)

Disegno

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 117 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione  
federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 2009<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Capitolo 1: Prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce** **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> La presente legge disciplina:

- a. la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie umane trasmissibili, fortemente diffuse e maligne;
- b. la promozione della salute, nella misura in cui contribuisce alla prevenzione delle malattie di cui alla lettera a;
- c. i compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute (Istituto).

<sup>2</sup> La presente legge è applicabile salvo che disposizioni di altre leggi non prevedano altrimenti in materia di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce.

### **Art. 2**            Scopo

<sup>1</sup> La presente legge mira a proteggere le persone contro le malattie trasmissibili, fortemente diffuse e maligne. Contribuisce a ridurre gli effetti di queste malattie sulla popolazione e sull'economia nazionale.

<sup>2</sup> La legge mira inoltre a:

- a. promuovere le competenze di salute di ciascun individuo;
- b. creare le condizioni quadro per migliorare il comportamento sanitario di determinati gruppi di persone;
- c. contribuire a ridurre le disparità sanitarie;

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2009 6151

- d. migliorare la gestione strategica e il coordinamento delle misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce della Confederazione, dei Cantoni e di terzi;
- e. tenere conto dei determinanti della salute e promuovere l'integrazione di tutti i settori politici interessati nella pianificazione e nell'attuazione di misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce;
- f. garantire la qualità delle misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce e migliorarne l'efficacia.

<sup>3</sup> Le misure adottate in virtù della presente legge sono attuate nel rispetto del diritto all'autodeterminazione individuale e tenendo conto della diversità culturale della popolazione.

### **Art. 3** Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

- a. *prevenzione*: le misure volte a ridurre la probabilità di insorgenza di una malattia o di rischi per la salute e a eliminare o ridurre le conseguenze negative delle malattie;
- b. *promozione della salute*: le misure che contribuiscono a rafforzare i fattori individuali e collettivi rilevanti per la protezione dalle malattie;
- c. *diagnosi precoce*: le misure che permettono di individuare precocemente una malattia o un rischio individuale di malattia;
- d. *malattia*: qualsiasi pregiudizio alla salute fisica o mentale che non è riconducibile a un incidente;
- e. *malattie trasmissibili*: le malattie ai sensi della legge del 18 dicembre 1970<sup>3</sup> sulle epidemie;
- f. *malattie fortemente diffuse*: le malattie frequenti e diffuse su scala sovregionale;
- g. *malattie maligne*: le malattie che minacciano la vita o che danneggiano notevolmente la salute;
- h. *determinanti della salute*: i fattori che influenzano lo stato di salute di un individuo, di determinati gruppi di persone e della popolazione;
- i. *programma*: il complesso di misure coordinate che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo strategico.

## Sezione 2: Strumenti di gestione strategica e di coordinamento

### Art. 4 Obiettivi nazionali

<sup>1</sup> Ogni otto anni il Consiglio federale definisce, in collaborazione con i Cantoni, obiettivi nazionali in materia di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce.

<sup>2</sup> Gli ambienti interessati partecipano all'elaborazione degli obiettivi nazionali.

<sup>3</sup> Nella formulazione degli obiettivi occorre tener conto:

- a. dei risultati dei rapporti sulla salute (art. 19);
- b. dello stato attuale della scienza;
- c. delle raccomandazioni e direttive internazionali;
- d. dei bisogni dei vari gruppi di persone.

### Art. 5 Strategia del Consiglio federale

<sup>1</sup> Ogni quattro anni il Consiglio federale definisce in una strategia le priorità della sua politica di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce, in particolare:

- a. gli obiettivi dell'Istituto;
- b. le linee direttrici dei programmi nazionali (art. 6);
- c. quali valutazioni dell'impatto sulla salute eseguire (art. 9);
- d. le linee direttrici per l'impiego dei prelievi a favore della prevenzione (art. 12) e per l'erogazione di aiuti finanziari (art. 14);
- e. le misure per l'ottimizzazione della statistica sanitaria e dei rapporti sulla salute (art. 17 e 19).

<sup>2</sup> Per la formulazione della strategia il Consiglio federale si basa sugli obiettivi nazionali e sullo stato attuale della scienza e tiene conto:

- a. dei principali effetti della strategia sulla società, l'economia e l'ambiente;
- b. delle misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce previste da altre leggi federali, in particolare
  1. la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e degli infortuni non professionali ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981<sup>4</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni,
  2. la protezione della salute ai sensi della legge federale del 13 marzo 1964<sup>5</sup> sul lavoro,
  3. la prevenzione degli incidenti stradali ai sensi della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>6</sup> sulla circolazione stradale,

<sup>4</sup> RS 832.20

<sup>5</sup> RS 822.11

<sup>6</sup> RS 741.01

4. la prevenzione della violenza secondo l'articolo 386 del Codice penale<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> I Cantoni partecipano all'elaborazione della strategia. Il Consiglio federale consulta gli ambienti interessati.

### **Sezione 3: Misure della Confederazione e dei Cantoni**

#### **Art. 6** Programmi nazionali

<sup>1</sup> L'Istituto elabora e attua programmi nazionali tematici in materia di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce.

<sup>2</sup> Nell'ambito di un programma nazionale, l'Istituto può in particolare realizzare campagne secondo l'articolo 7 capoverso 3 e sviluppare modelli di intervento.

<sup>3</sup> I servizi federali competenti, i Cantoni e gli ambienti interessati partecipano all'elaborazione dei programmi nazionali.

#### **Art. 7** Informazione

<sup>1</sup> Nel rispettivo ambito di competenza, l'Istituto e i servizi federali competenti informano specificatamente la popolazione, gli ambienti economici, le autorità e gli specialisti in merito ai rischi sanitari e ai comportamenti salutari.

<sup>2</sup> Possono formulare raccomandazioni in merito a misure e comportamenti di prevenzione e di promozione della salute e in merito alla diagnosi precoce di malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne.

<sup>3</sup> Possono realizzare campagne volte a sensibilizzare la popolazione, orientare i comportamenti e influenzare le condizioni quadro rilevanti per la salute.

<sup>4</sup> Coordinano la loro attività di informazione con quella degli altri servizi federali e con quella dei Cantoni.

#### **Art. 8** Misure di sostegno

<sup>1</sup> L'Istituto sostiene i servizi federali competenti, i Cantoni e terzi nella pianificazione e nell'attuazione di misure nel settore della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce.

<sup>2</sup> L'Istituto svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. raccoglie e analizza informazioni sulle nuove conoscenze scientifiche nazionali e internazionali e sui modelli di intervento riconosciuti e mette queste informazioni a disposizione degli ambienti interessati;
- b. elabora e mette a disposizione degli ambienti interessati sintesi scientifiche delle verifiche dell'efficacia dei programmi cantonali e dei progetti sostenuti con contributi provenienti dai prelievi a favore della prevenzione;

<sup>7</sup> RS 311.0

- c. fornisce basi metodologiche e strumenti, in particolare standard di qualità, per la pianificazione e la realizzazione di misure e studi di valutazione;
- d. sviluppa standard di qualità per la formazione e il perfezionamento;
- e. sviluppa modelli di intervento per la popolazione o per determinati gruppi di persone e ne promuove la diffusione;
- f. sostiene il coordinamento delle attività dei Cantoni e di terzi e lo sviluppo e la gestione di reti.

**Art. 9** Valutazione dell'impatto sulla salute

Nel quadro della sua strategia, il Consiglio federale stabilisce per quali progetti pianificati o realizzati di particolare portata deve essere determinato approfonditamente l'impatto sulla salute della popolazione o di certi gruppi di persone.

**Art. 10** Coordinamento con altre leggi

I servizi federali competenti coordinano le misure della presente legge con iniziative analoghe previste da altre leggi (art. 5 cpv. 2 lett. b).

**Art. 11** Misure nei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni, singolarmente o congiuntamente, vegliano all'attuazione di misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce.

<sup>2</sup> Promuovono in particolare misure orientate agli obiettivi nazionali e provvedono al coordinamento e alla messa in rete necessari.

<sup>3</sup> Provvedono affinché la popolazione abbia accesso a offerte specifiche di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce. In particolare, garantiscono agli allievi l'accesso a servizi sanitari scolastici e provvedono a migliorare le competenze di salute di questi ultimi.

<sup>4</sup> Promuovono iniziative per fornire alla popolazione spiegazioni e informazioni sui rischi sanitari, la prevenzione, la promozione della salute e la diagnosi precoce di malattie nonché sulle misure di primo soccorso.

## **Capitolo 2: Contributi, aiuti finanziari e altre misure di promozione**

### **Sezione 1: Contributi a programmi e progetti**

**Art. 12** Destinazione vincolata e impiego dei prelievi a favore della prevenzione

<sup>1</sup> Le entrate provenienti dal supplemento al premio LAMal di cui all'articolo 20 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>8</sup> sull'assicurazione malattie (LAMal) sono impiegate per finanziare misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi

precoce atte a ridurre i costi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

<sup>2</sup> Le entrate provenienti dalla tassa per la prevenzione del tabagismo di cui all'articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969<sup>9</sup> sull'imposizione del tabacco (LImT) sono impiegate per misure di prevenzione del tabagismo.

<sup>3</sup> Nell'ambito della destinazione vincolata di cui ai capoversi 1 e 2, le entrate provenienti dal supplemento al premio LAMal e dalla tassa per la prevenzione del tabagismo sono impiegate per:

- a. il finanziamento di programmi nazionali secondo l'articolo 6;
- b. il versamento di contributi a programmi cantonali;
- c. il versamento di contributi a progetti della Confederazione, dei Cantoni o di terzi.

### **Art. 13**            Condizioni

<sup>1</sup> L'Istituto può concedere contributi a progetti e programmi cantonali che:

- a. servono a raggiungere gli obiettivi nazionali;
- b. producono prevedibilmente effetti significativi;
- c. soddisfano gli standard di qualità riconosciuti; e
- d. sono sottoposti a un controlling e a una verifica dell'efficacia.

<sup>2</sup> I contributi ai programmi cantonali sono erogati sulla base di accordi di programma sotto forma di contributi globali.

## **Sezione 2: Aiuti finanziari e altre misure di promozione**

### **Art. 14**            Aiuti finanziari a organizzazioni

<sup>1</sup> Nei limiti dei crediti approvati, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può concedere a organizzazioni pubbliche o private di utilità pubblica aiuti finanziari per misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce d'importanza nazionale.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari servono in particolare a finanziare attività di informazione, offerte di consulenza e assistenza nonché la promozione di gruppi di autoaiuto.

### **Art. 15**            Promozione della ricerca

Nell'ambito della promozione della ricerca, i servizi federali competenti possono sostenere la ricerca nei settori della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce.

<sup>9</sup> RS 641.31

**Art. 16**            Formazione e perfezionamento

I servizi federali si adoperano per una formazione e un perfezionamento di qualità nei settori della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce.

**Capitolo 3: Dati**

**Art. 17**            Statistica sanitaria

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni provvedono ad allestire una statistica regolare in ambiti tematici scelti della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce.

<sup>2</sup> La statistica sanitaria serve a:

- a. individuare i fattori di rischio che favoriscono l'insorgenza di determinate malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne;
- b. monitorare l'insorgenza e il decorso di malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne;
- c. determinare misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce e verificarne la qualità e l'efficacia;
- d. documentare l'evoluzione nel tempo delle spese e delle misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce adottate dalla Confederazione, dai Cantoni e da terzi;
- e. verificare l'efficacia della presente legge e dei suoi strumenti di gestione strategica e di coordinamento.

<sup>3</sup> Le istituzioni attive nel campo della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce e gli organismi delle assicurazioni sociali nonché i loro fornitori di prestazioni mettono a disposizione della Confederazione e dei Cantoni i dati necessari.

**Art. 18**            Registri diagnostici

<sup>1</sup> In vista dell'allestimento di una statistica nazionale, la Confederazione può promuovere l'uniformazione e la qualità dei dati rilevati per i registri diagnostici.

<sup>2</sup> La Confederazione può sostenere l'analisi centralizzata dei dati.

**Capitolo 4: Rapporti e controlling**

**Art. 19**            Rapporti sulla salute

<sup>1</sup> In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione provvede all'elaborazione regolare di rapporti sulla salute e pubblica periodicamente una sintesi (rapporto nazionale sulla salute).

<sup>2</sup> I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati necessari.

**Art. 20** Controlling e verifica dell'efficacia

<sup>1</sup> Sulla base dei rapporti sulla salute di cui all'articolo 19, il Consiglio federale e i Cantoni verificano regolarmente se gli obiettivi nazionali sono stati raggiunti e adottano se del caso le necessarie misure.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale valuta l'attuazione della propria strategia.

<sup>3</sup> L'Istituto valuta l'opportunità, l'efficacia e l'economicità dei programmi nazionali.

**Capitolo 5:**  
**Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute**  
**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 21** Forma giuridica

<sup>1</sup> L'Istituto è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica.

<sup>2</sup> È autonomo a livello di organizzazione e gestione e tiene una contabilità propria.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce la denominazione e la sede dell'Istituto.

**Art. 22** Compiti

<sup>1</sup> L'Istituto adempie i compiti che gli vengono affidati per legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può affidargli ulteriori compiti contro indennità.

<sup>3</sup> L'Istituto può fornire prestazioni ai Cantoni dietro compenso.

**Art. 23** Collaborazione

<sup>1</sup> Per l'adempimento dei propri compiti, l'Istituto collabora con i servizi federali competenti, i Cantoni, gli organi della ricerca e terzi.

<sup>2</sup> Per determinati compiti può far capo a organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato.

<sup>3</sup> D'intesa con i Dipartimenti competenti, partecipa in seno a organizzazioni internazionali specializzate attive nel settore della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce.

**Art. 24** Prestazioni commerciali

<sup>1</sup> L'Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste:

- a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
- c. non richiedono ingenti risorse materiali e umane supplementari.



<sup>2</sup> Le prestazioni commerciali sono erogate sulla base di una contabilità analitica a prezzi che permettono almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può autorizzare eccezioni per determinate prestazioni, a condizione che non venga fatta concorrenza all'economia privata.

## **Sezione 2: Organizzazione e personale**

### **Art. 25**           Organi

Gli organi dell'Istituto sono:

- a. il consiglio d'istituto;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

### **Art. 26**           Composizione e nomina del consiglio d'istituto

<sup>1</sup> Il consiglio d'istituto è composto di nove membri competenti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'istituto e ne designa il presidente. I Cantoni hanno diritto di proporre tre membri, gli assicuratori malattie di cui all'articolo 11 LAMal<sup>10</sup> hanno diritto di proporre uno.

<sup>3</sup> I membri sono nominati per un mandato di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può, per motivi gravi, revocare dalle loro funzioni membri in carica del consiglio d'istituto.

<sup>5</sup> I membri del consiglio d'istituto tutelano gli interessi dell'ente. In caso di conflitto d'interessi il membro interessato deve ricusarsi.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale stabilisce le indennità versate ai membri del consiglio d'istituto. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000<sup>11</sup> sul personale federale si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali pattuite con i membri del consiglio d'istituto.

### **Art. 27**           Funzione e compiti del consiglio d'istituto

<sup>1</sup> Il consiglio d'istituto è l'organo direttivo supremo dell'Istituto.

<sup>2</sup> Ha i seguenti compiti:

- a. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale riferisce ogni anno sui risultati conseguiti;

<sup>10</sup> RS 832.10

<sup>11</sup> RS 172.220.1

- b. emana il regolamento di organizzazione;
- c. adotta il programma annuale e il budget nonché la pianificazione a medio termine;
- d. redige il rapporto di gestione dell'Istituto e lo pubblica dopo l'approvazione del Consiglio federale;
- e. nomina il direttore, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;
- f. nomina gli altri membri della direzione;
- g. può revocare i membri della direzione;
- h. sorveglia la gestione e provvede al controllo interno.

**Art. 28** Funzione e compiti della direzione

<sup>1</sup> La direzione è l'organo operativo dell'Istituto. È presieduta dal direttore.

<sup>2</sup> La direzione ha i seguenti compiti:

- a. emana decisioni;
- b. elabora le basi per le decisioni del consiglio d'istituto e gli fa regolarmente rapporto, riferisce senza indugio in caso di eventi particolari;
- c. assicura le relazioni dell'Istituto con i servizi federali, i Cantoni e le organizzazioni specializzate nazionali e internazionali;
- d. assume il personale;
- e. adempie tutti i compiti che la presente legge o il regolamento di organizzazione non assegnano a un altro organo.

<sup>3</sup> Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.

**Art. 29** Rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro della direzione e del personale sono disciplinati dalle disposizioni della LPers<sup>12</sup>.

**Art. 30** Previdenza professionale

<sup>1</sup> I membri della direzione e il personale sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA.

<sup>2</sup> L'Istituto è considerato datore di lavoro secondo l'articolo 32b capoverso 2 LPers<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> RS 172.220.1

<sup>13</sup> RS 172.220.1

**Art. 31** Nomina e compiti dell'ufficio di revisione

<sup>1</sup> L'ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> All'ufficio di revisione si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni <sup>14</sup> sull'ufficio di revisione della società anonima.

<sup>3</sup> L'ufficio di revisione effettua la revisione ordinaria e riferisce sul risultato della verifica al consiglio d'istituto e al Consiglio federale.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può revocare l'ufficio di revisione per motivi gravi.

**Sezione 3: Finanziamento e gestione finanziaria**

**Art. 32** Finanziamento

<sup>1</sup> La Confederazione accorda all'Istituto contributi annuali per finanziare

- a. le misure di sostegno di cui all'articolo 8;
- b. le verifiche dell'efficacia di cui all'articolo 20 capoverso 3;
- c. i compiti affidati secondo l'articolo 22 capoversi 1 e 2.

<sup>2</sup> Può accordare all'Istituto contributi volti a finanziare parzialmente l'elaborazione e l'attuazione di programmi nazionali secondo l'articolo 6. L'entità dei contributi e la quota dei prelievi a favore della previdenza da utilizzare per il finanziamento di programmi nazionali sono stabilite nel quadro della strategia del Consiglio federale.

<sup>3</sup> L'Istituto acquisisce ulteriori risorse in particolare da:

- a. compensi per le prestazioni fornite ai Cantoni (art. 22 cpv. 3);
- b. entrate provenienti da prestazioni commerciali;
- c. versamenti da parte di terzi.

**Art. 33** Tesoreria

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra le liquidità dell'Istituto nell'ambito della tesoreria centrale.

<sup>2</sup> L'AFF concede all'Istituto prestiti a condizioni di mercato per assicurargli la liquidità necessaria all'adempimento dei suoi compiti.

<sup>3</sup> I dettagli sono disciplinati in una convenzione tra l'Istituto e l'AFF.

**Art. 34** Presentazione dei conti

<sup>1</sup> La presentazione dei conti dell'Istituto ha lo scopo di esporre con contabilità separata la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico.

<sup>2</sup> La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.

<sup>3</sup> Le norme sull'iscrizione a bilancio e alla valutazione derivanti dai principi in materia di presentazione dei conti devono essere espressamente indicate.

<sup>4</sup> La contabilità deve essere impostata in modo da documentare spese e ricavi delle singole prestazioni nonché la provenienza e l'impiego conforme allo scopo delle entrate provenienti dai prelievi a favore della prevenzione.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni per la presentazione dei conti.

#### **Art. 35** Imposte

<sup>1</sup> Nell'ambito delle sue attività non commerciali, l'Istituto è esentato da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le seguenti imposte federali:

- a. l'imposta sul valore aggiunto;
- b. l'imposta preventiva.

### **Sezione 4: Vigilanza**

#### **Art. 36**

<sup>1</sup> L'Istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale esercita la propria funzione di vigilanza e controllo in particolare:

- a. nominando i membri del consiglio d'istituto e designandone il presidente;
- b. approvando la nomina del direttore;
- c. nominando l'ufficio di revisione;
- d. approvando il rapporto di gestione;
- e. verificando annualmente il conseguimento degli obiettivi strategici;
- f. dando discarico al consiglio d'istituto.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può consultare i documenti di gestione dell'Istituto e chiedere informazioni sulla sua attività.

<sup>4</sup> Sono fatte salve le competenze legali del Controllo federale delle finanze e l'alta vigilanza del Parlamento.

## Capitolo 6: Esecuzione

### Art. 37 Cooperazione internazionale

<sup>1</sup> L'Istituto e i servizi federali competenti collaborano con le autorità e le istituzioni estere nonché con le organizzazioni internazionali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale incoraggia i Cantoni e le organizzazioni attive nel settore della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce a partecipare a programmi internazionali.

<sup>3</sup> In propria competenza, può concludere accordi internazionali in materia di:

- a. scambio di informazioni sulla diffusione di malattie trasmissibili, fortemente diffuse e maligne e sulle misure di prevenzione, di promozione della salute o di diagnosi precoce;
- b. scambio di dati statistici rilevati nell'ambito della presente legge.

### Art. 38 Valutazione

<sup>1</sup> L'UFSP provvede affinché l'opportunità, l'efficacia e l'economicità delle misure previste dalla presente legge vengano valutate periodicamente. La valutazione ha tra l'altro per oggetto:

- a. il contributo della legge al miglioramento del coordinamento e della collaborazione tra Confederazione, Cantoni e terzi;
- b. l'impiego e l'impatto dei mezzi finanziari erogati dalla Confederazione e dai Cantoni.

<sup>2</sup> L'Istituto mette a disposizione dell'UFSP i risultati delle verifiche dell'efficacia secondo l'articolo 20 capoverso 3.

<sup>3</sup> Conclusa la valutazione, il DFI presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati e gli sottopone una proposta sull'ulteriore modo di procedere.

### Art. 39 Disposizioni d'esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> Può delegare all'Ufficio federale competente il compito di emanare disposizioni d'esecuzione tenendo conto della loro portata.

### Art. 40 Delega di compiti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può delegare compiti previsti dalla presente legge a organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato. Ciò vale in particolare per:

- a. l'elaborazione dei rapporti sulla salute secondo l'articolo 19;
- b. la promozione della partecipazione a programmi internazionali secondo l'articolo 37.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale esercita la vigilanza sulle organizzazioni e le persone incaricate dell'adempimento di compiti.

<sup>3</sup> Le organizzazioni e le persone di diritto pubblico e privato cui sono stati affidati compiti esecutivi secondo il capoverso 1 hanno diritto a un'indennità per i compiti loro assegnati. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entità e le modalità.

## **Capitolo 7: Disposizioni finali**

### **Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente**

#### **Art. 41**

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

### **Sezione 2: Disposizioni transitorie**

#### **Art. 42**          Trasferimento di diritti e obblighi all'Istituto

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Istituto, determina la decorrenza degli effetti giuridici e approva il bilancio di apertura. Adotta tutti i provvedimenti necessari al trasferimento e emana le pertinenti disposizioni. Il trasferimento e le necessarie iscrizioni sono esenti da imposte ed emolumenti.

<sup>2</sup> Trasferisce all'Istituto gli attivi e i passivi del fondo di prevenzione del tabagismo istituito secondo l'articolo 28 LImT<sup>15</sup>.

<sup>3</sup> Può concludere con la fondazione «Promozione Salute Svizzera» istituita secondo l'articolo 19 LAMa<sup>16</sup> un accordo sul rilevamento del patrimonio di quest'ultima.

<sup>4</sup> Se all'entrata in vigore della presente legge i mezzi necessari all'adempimento dei compiti dell'Istituto non sono ancora disponibili, l'Istituto può disporre dei crediti e delle prestazioni previsti nel bilancio della Confederazione per i compiti corrispondenti dell'UFSP.

<sup>5</sup> L'AFF può inoltre concedere all'Istituto prestiti per il suo sviluppo secondo l'articolo 33 capoverso 2 della presente legge.

#### **Art. 43**          Trasferimento dei rapporti di lavoro all'Istituto

<sup>1</sup> I rapporti di lavoro del personale dell'UFSP i cui compiti diventano di competenza dell'Istituto dopo l'entrata in vigore della presente legge e i rapporti di lavoro del personale del fondo di prevenzione del tabagismo sono trasferiti all'Istituto secondo l'articolo 42 capoverso 1.

<sup>15</sup> RS 641.31

<sup>16</sup> RS 832.10

<sup>2</sup> Non sussiste alcun diritto al mantenimento della funzione, del settore di lavoro e dell'inquadramento organizzativo; sussiste invece per due anni il diritto al salario percepito in precedenza.

### **Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore**

#### **Art. 44**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

## **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

I

La legge federale del 22 giugno 1962<sup>17</sup> concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche è abrogata.

II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge federale del 21 marzo 1969<sup>18</sup> sull'imposizione del tabacco**

*Art. 28 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può:

- c. obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette a versare una tassa per la prevenzione del tabagismo di pari importo all'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute. La tassa è gestita conformemente alle disposizioni della legge del ...<sup>19</sup> sulla prevenzione.

### **2. Legge federale del 18 marzo 1994<sup>20</sup> sull'assicurazione malattie**

*Titolo prima dell'art. 19*

#### **Sezione 3: Supplemento al premio LAMal**

*Art. 19*

*Abrogato*

*Art. 20*

<sup>1</sup> Ogni anno gli assicuratori prelevano per ogni persona assicurata obbligatoriamente ai sensi della presente legge un supplemento al premio per la prevenzione delle malattie (supplemento al premio LAMal) e lo versano all'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute (Istituto).

<sup>17</sup> RU 1962 1676, 1971 2249, 1985 1992, 1991 857

<sup>18</sup> RS 641.31

<sup>19</sup> RS ...; FF 2009 6263

<sup>20</sup> RS 832.10



<sup>2</sup> Il supplemento al premio LAMal è uguale per tutte le persone assicurate e non supera lo 0,125 per cento del premio annuo medio di un assicurato adulto ai sensi dell'articolo 61 capoverso 3.

<sup>3</sup> Esso è utilizzato conformemente alle disposizioni della legge federale del ...<sup>21</sup> sulla prevenzione.

<sup>4</sup> L'Istituto riscuote il supplemento al premio LAMal presso gli assicuratori e in caso di ritardo nel pagamento applica un interesse di mora. Nel caso di mancato pagamento, emana un'ingiunzione di pagamento del supplemento al premio LAMal.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale:

- a. stabilisce in un'ordinanza l'ammontare del supplemento al premio LAMal sotto forma di importo fisso, sulla base della strategia di cui all'articolo 5 della legge federale del ... sulla prevenzione;
- b. disciplina l'incasso da parte degli assicuratori e dell'Istituto, segnatamente il termine di pagamento e il tasso di interesse in caso di mora;
- c. stabilisce la documentazione che gli assicurati devono trasmettere all'Istituto in vista del controllo dei supplementi al premio LAMal incassati.

*Art. 33 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Può far partecipare i Cantoni all'attuazione delle misure di cui all'articolo 26. I Cantoni devono essere previamente consultati.

<sup>21</sup> RS ...; FF 2009 6263

